

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 601**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori GIOVANELLI, ROTONDO, MONTINO,  
GASBARRI e IOVENE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 2001**

—————

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul  
ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha per oggetto l'istituzione, per la durata della XIV legislatura, di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse.

Come è noto, la legge 10 aprile 1997, n. 97, ha istituito una Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti con i compiti di verificare l'attuazione delle normative in materia nonché i comportamenti della pubblica amministrazione e le modalità di gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti da parte degli enti locali, di indagare sul rapporto tra le organizzazioni criminali e la gestione del ciclo dei rifiuti (le cosiddette ecomafie), e più in generale sulle attività illecite collegate al settore in questione.

La Commissione d'inchiesta istituita con la citata legge n. 97 del 1997 ha svolto i suoi lavori, nel corso della XIII legislatura, seguendo queste direttrici principali: missioni conoscitive nelle varie realtà territoriali italiane, indagini specifiche su argomenti particolarmente rilevanti, organizzazione di momenti di confronto pubblico su singole tematiche del ciclo dei rifiuti.

Sono state effettuate indagini sugli assetti societari delle imprese operanti nel ciclo dei rifiuti, sulla produzione e sulla gestione dei rifiuti nelle aziende a rischio di incidente rilevante, sui rifiuti speciali sanitari, sui traffici illeciti e le ecomafie, sullo smaltimento dell'amianto, sull'istituto del commissariamento per l'emergenza rifiuti, sui traffici transfrontalieri di rifiuti, sullo smaltimento degli scarti da macellazione e delle farine animali, sulle tecnologie relative allo smaltimento dei rifiuti ed alla bonifica dei siti contaminati. Una delegazione della Commissione si è inoltre recata in alcuni Paesi del-

l'Europa settentrionale per valutare lo sviluppo e l'applicazione di nuove tecnologie dedicate al trattamento ed allo smaltimento.

La Commissione ha avviato i suoi lavori nel giugno 1997, quattro mesi dopo l'emanazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il cosiddetto decreto Ronchi, che, recependo le direttive comunitarie in materia, ha riorganizzato normativamente il ciclo dei rifiuti in Italia, fissando obblighi ed obiettivi ai diversi soggetti amministrativi (regioni, province e comuni).

Nella relazione finale al Parlamento, approvata nella seduta del 28 marzo 2001, si constata che, secondo le stime della Commissione:

ogni anno in Italia sono prodotti almeno 80 milioni di tonnellate di rifiuti speciali (compresi gli inerti), ma vi è una soluzione di smaltimento solo per 45 milioni di esse; i rifiuti speciali, quelli cioè provenienti da attività industriali, costituiscono più del doppio dei rifiuti solidi urbani e presentano problemi di impatto ambientale e sanitario, specie quando non sono gestiti correttamente, assai più rilevanti;

tra i rifiuti speciali ci sono quelli pericolosi, per i quali si hanno solo stime sui quantitativi prodotti, tra i 4 ed i 6 milioni di tonnellate all'anno: di circa la metà di questi non si ha un controllo completo;

il problema dei rifiuti solidi urbani è ancora irrisolto: sono pochi gli investimenti e l'attenzione da parte del mondo dell'imprenditoria;

persiste il problema delle ecomafie: la realtà emergente dalle indagini svolte dalla Commissione, in particolare nelle regioni a tradizionale presenza mafiosa, rende evidente come, a fronte di attività illecite nel contesto delle quali si è inserita la criminalità orga-

nizzata, l'effetto della normativa ambientale vigente è praticamente nullo, giacchè le modeste sanzioni previste sono del tutto inadeguate a fronteggiare e scoraggiare i vantaggi economici miliardari che determinano. Al termine del lavoro della Commissione si sono in buona parte compresi, tra l'altro, i meccanismi che generano le illegalità nello smaltimento.

La Commissione ha concluso i suoi lavori proponendo:

un'ampia e stringente indagine sui rifiuti speciali, la loro quantità complessiva, i loro flussi, le loro modalità di smaltimento secondo le tipologie e l'accertamento delle quantità realmente smaltite e/o recuperate, con particolare attenzione ai rifiuti pericolosi;

una legislazione organica che introduca nel codice penale le fattispecie dei delitti contro l'ambiente;

una maggiore efficacia ed efficienza dei controlli amministrativi;

il coordinamento tra tutte le forze adette al contrasto ed alla repressione delle ecomafie;

il miglioramento ed il potenziamento, nel settore dei traffici internazionali illeciti di rifiuti, di strumenti di raccordo con gli organismi di polizia sovranazionali (Europol).

Si ritiene necessario istituire una nuova Commissione che possa proseguire l'opera dalla precedente, allo scopo di dare, al Parlamento ed alle istituzioni, gli elementi necessari per poter intervenire apportando quelle modifiche che si riterranno opportune.

L'articolo 1 del disegno di legge istituisce la Commissione parlamentare d'inchiesta e ne definisce le finalità; l'articolo 2 ne determina la composizione; l'articolo 3 disciplina le testimonianze; l'articolo 4 determina le modalità di richiesta di atti e documenti; l'articolo 5 disciplina l'obbligo del segreto; l'articolo 6 disciplina le modalità organizzative della Commissione.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Istituzione e funzioni della Commissione)*

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse con il compito di:

*a)* verificare l'attuazione delle normative vigenti e le eventuali inadempienze da parte dei soggetti pubblici e privati destinatari delle stesse;

*b)* verificare i comportamenti della pubblica amministrazione centrale e periferica, al fine di accertare la congruità degli atti e la coerenza con la normativa vigente;

*c)* verificare le modalità di gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti da parte degli enti locali e i relativi sistemi di affidamento;

*d)* svolgere indagini atte a far luce sul ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni che lo gestiscono, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale;

*e)* individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti ed altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del Paese e verso altre nazioni;

*f)* proporre soluzioni legislative e amministrative ritenute necessarie per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e per rimuovere le disfunzioni accertate;

*g)* riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori e ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

2. La Commissione conclude i propri lavori entro due anni dalla data della sua costituzione e presenta al Parlamento la relazione finale entro i successivi sessanta giorni.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

#### Art. 2.

##### *(Composizione della Commissione)*

1. La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

#### Art. 3.

##### *(Testimonianze)*

1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

#### Art. 4.

##### *(Acquisizione di atti e documenti)*

1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

3. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

#### Art. 5.

##### *(Obbligo del segreto)*

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

#### Art. 6.

##### *(Organizzazione interna)*

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

